

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 952

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POGGIOLINI, PAGGINI, AYALA, PELLICANÒ, RAVAGLIA,  
RATTO, ITALICO SANTORO**

Norme per la costituzione di organismi di consultazione  
e di coordinamento tra gli ordini e i collegi professionali

*Presentata il 3 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'attuale organizzazione della produzione, dei servizi di interesse generale e dei rapporti sociali in genere, i professionisti iscritti negli albi istituiti a norma di legge sono più che mai chiamati ad assolvere — nell'ambito sia del libero esercizio professionale, sia di quello in forma dipendente — funzioni di decisiva rilevanza per l'ordinato svolgersi della vita nazionale e per il progresso civile ed economico della collettività.

Le previsioni sullo sviluppo socio-economico dei prossimi anni indicano inoltre, unanimemente, una considerevole crescita del settore terziario e dei servizi, che favorirà l'ulteriore espansione delle attività professionali tradizionali e l'affermarsi di nuove professioni, anche per effetto di nuove forme di organizzazione e di erogazione dei servizi pubblici e sociali, con conseguente assunzione da parte dei ceti professionali di funzioni indispensabili e di decisivo rilievo per l'evoluzione della società.

Si spiega così la tendenza, manifestatasi negli ultimi tempi fra le categorie di professionisti, a ricercare, attraverso contatti costanti e istituzionalizzati, comuni linee di condotta e atteggiamenti unitari nei confronti dei problemi generali di carattere economico, sociale e giuridico, oltre che, ovviamente, nei riguardi del potere pubblico preposto alla loro soluzione.

Tale tendenza esprime appunto l'avvertita esigenza di conseguire, nella complessa articolazione di una società democratica e pluralistica, qual'è quella che va consolidandosi nel nostro Paese, una presenza istituzionale dei ceti medi professionali, tradizionali ed emergenti, che, nel rispetto delle leggi dello Stato, renda possibile la salvaguardia del patrimonio di valori insiti nelle professioni intellettuali e la tutela dei comuni interessi morali e materiali.

È noto che, per iniziativa di alcuni tra i maggiori e più antichi ordini professionali, è stata di recente promossa la costituzione

di un « Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali », avente il compito di coordinare le iniziative dei diversi enti rappresentativi delle professioni finora riconosciute, intese al perseguimento degli obiettivi anzidetti.

Va rilevato che l'iniziativa ha non solo riscosso una larga adesione presso gli organismi nazionali delle professioni, diffondendosi anche a livello locale, ma è stata oggetto di attenta considerazione presso le forze politiche che, anche di recente, hanno sollecitato e mostrato di apprezzare il contributo di proposte offerto dal Comitato unitario per un'equa soluzione di problemi di decisiva importanza nella vita del Paese.

Va anche ricordato in proposito che la Commissione di studio per i problemi comuni alle libere professioni — costituita dal Ministero di grazia e giustizia (decreto ministeriale 4 novembre 1982), con l'incarico di elaborare un progetto per una nuova regolamentazione legislativa degli ordinamenti professionali — ha previsto, tra l'altro, la creazione di « Comitati interprofessionali » tra le professioni affini e, soprattutto, di una « Consulta nazionale delle professioni intellettuali », avente il compito di esaminare « i problemi comuni alle professioni intellettuali e gli interessi generali delle professioni stesse », nonché di curare il coordinamento professionale, con l'obbligo di comunicare i pareri espressi ai Ministeri preposti alla vigilanza sulle singole professioni.

I proponenti ritengono che questa tendenza verso una visione più unitaria e globale degli interessi delle categorie professionali stia ad indicare un processo di maturazione in senso democratico e partecipativo che va decisamente assecondato, per i positivi riflessi che esso può avere sull'ordinato svolgersi delle relazioni sociali e, in particolare, sul rapporto tra le istituzioni e una componente così importante della collettività nazionale.

Non vi è dubbio, infatti, che siffatti organismi di collegamento e di coordinamento sono idonei a contrastare le spinte centrifughe e corporative sempre latenti nelle singole categorie e favoriscano

quindi una considerazione dei problemi più attenta e sensibile alle esigenze della società nel suo complesso. Al tempo stesso, essi assicurano una presenza democratica, quanto responsabile, degli organismi professionali nel dibattito su questioni di fondamentale rilevanza in campo economico e sociale, consentendo quindi ai pubblici poteri di acquisire su di esse contributi preziosi, perché provenienti da gruppi sociali sicuramente ed altamente qualificati ad esprimerli.

Non va inoltre dimenticato che gli ordini e collegi professionali sono istituiti per legge e hanno natura di enti di diritto pubblico e il compito di esprimere pareri su tutti i problemi di interesse delle rispettive professioni; talché, anche sotto il profilo istituzionale, appare conforme ai principi del nostro ordinamento che ad essi sia attribuita la facoltà di manifestare, attraverso un organismo collegiale, il proprio pensiero sui problemi di interesse comune alle professioni rappresentate.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge intende anticipare l'istituzionalizzazione del comitato interprofessionale, in attesa del riordinamento organico e definitivo delle professioni intellettuali.

L'articolo 1 della proposta istituisce il Comitato unitario permanente e ne stabilisce le funzioni e competenze di consultazione e coordinamento tra organismi nazionali delle professioni.

L'articolo 2 prevede l'approvazione dello statuto dell'organismo con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Ministri vigilanti ed i consigli, federazioni ed ordini nazionali delle professioni intellettuali.

Gli oneri di finanziamento sono ripartiti in misura paritetica a carico dei consigli, federazioni ed ordini nazionali per una metà, l'altra metà restando calcolata sulla base del numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali.

L'articolo 3 estende agli ordini e collegi provinciali e locali la facoltà riconosciuta agli enti nazionali di cui all'articolo 1, autorizzando la costituzione di analoghi organismi di collegamento a carattere regionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito il Comitato unitario permanente degli ordini e dei collegi professionali, del quale fanno parte di diritto i presidenti ed i vice-presidenti dei consigli, delle federazioni e degli ordini nazionali delle professioni intellettuali disciplinate dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

2. Il Comitato è organo di consultazione e di coordinamento tra gli organismi nazionali delle professioni nell'espletamento delle attribuzioni relative alla tutela del decoro e dell'indipendenza dell'esercizio professionale e alla promozione del progresso culturale e professionale degli iscritti negli albi.

3. Spetta al Comitato dare, mediante pareri e proposte, il proprio concorso nello studio e nella predisposizione dei provvedimenti normativi, nonché nella definizione delle questioni che interessano, direttamente e indirettamente, l'esercizio delle professioni in generale o di professioni tra loro affini.

4. Restano ferme le attribuzioni di carattere consultivo demandate ai singoli organismi nazionali dalle rispettive leggi istitutive.

## ART. 2.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere dei consigli, delle federazioni e degli ordini nazionali delle professioni intellettuali, è approvato lo statuto del Comitato unitario permanente di cui all'articolo 1.

2. Gli oneri di funzionamento del Comitato sono a carico dei consigli, delle federazioni e degli ordini nazionali, che vi

provvedono in misura paritetica quanto alla metà del relativo ammontare e in proporzione al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali quanto all'altra metà.

ART. 3.

1. Gli organi locali degli ordini e dei collegi delle professioni intellettuali possono istituire a livello regionale e provinciale organismi interprofessionali di consultazione e di coordinamento, analoghi a quello di cui all'articolo 1, in conformità alle disposizioni dello statuto di cui all'articolo 2. Per la ripartizione degli oneri di funzionamento tra gli ordini e i collegi professionali aderenti all'organismo interprofessionale si applica il disposto dell'articolo 2, comma 2.